

CIG:

## Istituto di Struttura della Materia

58838892CE

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Area della Ricerca di Roma 2, Tor Vergata - via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, Itali Tel: +39 06 45488173, +39 06 45488476 - Fax: +39 06 45488158

e-mail: direttore@ism.cnr.it posta certificata: protocollo.ism@pec.cnr.it

www.ism.cnr.it

ISM - CNR - ISM Tit: IX.3 CI: ACQUISIZIO F: gara/Micro-Ra

N. 0002275

24/07/2015



#### -CONTRATTO-

per la fornitura di uno strumento "Micro-Raman", da installare presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia - Sede di Roma.

Tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia (in seguito per brevità indicato anche "Stazione Appaltante"), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, con sede in Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, rappresentato dal suo Direttore Dr. Lorenzo Avaldi, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 75 prot. 0038047 del 23 maggio 2014,

e

l'Operatore Economico "Renishaw S.p.A." (in seguito per brevità indicato anche "Operatore Economico"), con sede in Via dei Prati, 5 - 10044 - Pianezza (TO) codice fiscale e/o partita IVA 05653080019, rappresentato da Rivetti Roberto, nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusto nomina del 29/10/2012.

#### PREMESSO

- a) che con decisione a contrattare del Direttore della Stazione Appaltante Prot. N. 2017 del 25/07/2014 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per l'acquisizione della fornitura di un "Sistema Micro-Raman" ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - da installare presso la propria sede di Roma - e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) che in base alle risultanze contenute nell'apposito verbale della Commissione Aggiudicatrice, è stata proclamata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Operatore Economico, Decreto RUP prot. n. 1323 del 15/05/2015;
- c) che la Stazione Appaltante con Provvedimento del Direttore Prot. n.1351 del 19/05/2015 ha approvato l'aggiudicazione provvisoria disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore di "Renishaw S.p.A."
- d) che la predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati prot. n. 1357 del 19/05/2015;
- e) che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, prot. n. 1665 del 10/06/2015;
- f) che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, è divenuta efficace come da Provvedimento prot. n. 1698 del 12/06/2015;



g) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006.

# TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'allegato A) della lettera di invito "caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura Micro-Raman", l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'Operatore Economico del 24/11/2014, acquisite agli atti della Struttura Appaltante.

## ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 1 "Sistema Micro-Raman" (in seguito per brevità indicata anche come "fornitura"). Nella fornitura è inclusa la garanzia di assistenza tecnica, di cui all'art. 8 del presente contratto.

Alla consegna della fornitura, l'Operatore Economico si obbliga altresì:

- a rilasciare le bolle di consegna di tutti i materiali consegnati;
- a consegnare manuali di istruzione per l'utilizzo delle singole apparecchiature consegnate ed installate, in lingua inglese e/o italiana.

# ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € 130.200,00 (diconsi euro centotrentamiladuecento/00) – al netto dell'I.V.A. – determinato in base all'Offerta economica formulata dall'Operatore Economico in sede di gara. L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs 81 del 2008, rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura in oggetto in relazione alle risorse impiegate, gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell'Operatore Economico ammontano ad  $\in$  300,00 (trecento/00).

Non sussistono invece rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione Appaltante ove è previsto che debba operare l'Operatore Economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore Economico stesso ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.RI.).

# ART. 5 – LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia, Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma – edificio F – Piano Terra – Stanza 021.

# ART. 6 – TERMINI DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO E TRAINING DEL PERSONALE

La fornitura dovrà essere consegnata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e dovrà essere installata presso il luogo di cui al precedente art. 5.

L'installazione, della durata di una giornata, dovrà prevedere il collaudo con il corretto funzionamento dell'hardware, nonché l'esecuzione di tutti i test di rispondenza della strumentazione alle specifiche

A



previste dall'offerta tecnica e dovrà essere eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla consegna previo accordo tra le parti.

Il training del personale CNR dovrà essere effettuato presso i locali di cui all'art. 5 entro 15 (quindici) giorni solari dall'installazione, in data da concordare tra le parti.

Il corso di formazione avrà una durata complessiva di tre giorni e l'opzione di sfruttarli tutti assieme o di riservarne uno in data successiva - definita dalla Stazione Appaltante - per eventuali chiarimenti.

# ART. 7 - MODALITA' DI RESA, RISCHIO E PROPRIETA'

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla consegna della fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico nonché l'installazione, il collaudo e il training del personale CNR e tutti gli oneri inerenti a spese di dazio e sdoganamento.

L'Operatore Economico sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima alla Stazione Appaltante.

La proprietà della fornitura passerà alla Stazione Appaltante alla data del riscontro della regolare esecuzione superata con esito positivo.

### ART. 8 – GARANZIA DI ASSISTENZA TECNICA

La fornitura dovrà essere garantita per l'assistenza tecnica per un periodo di 24 mesi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione, secondo le modalità previste dall'offerta tecnica dell'Operatore Economico.

## ART. 9 - RISCONTRO DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

Entro trenta giorni solari dall'installazione e collaudo della fornitura previsti all'art. 6, il Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario, procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione quando risulti che l'Operatore Economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. E' fatta salva la responsabilità dell'Operatore Economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di riscontro di regolarità di cui trattasi.

In caso di esito negativo del riscontro di cui sopra, questo verrà comunicato tempestivamente all'Operatore Economico con le dovute motivazioni; eventuali trasporti per resa di apparecchiatura difettosa o non conforme saranno completamente a carico dell'Operatore Economico.

Entro i termini massimi di consegna l'Operatore Economico sarà tenuto, a rimuovere le cause che non hanno permesso il positivo riscontro di regolarità, diversamente verranno applicate le penali di cui all'art. 10 del presente contratto.

## ART. 10 - PENALITÀ

In caso di mancato rispetto del termine di consegna stabilito all'art. 6 del presente contratto, l'Operatore Economico si obbliga al pagamento di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno solare di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al ritardo.

La Stazione Appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA, oltre la quale si applicherà l'art. § 298 comma 2 del D.P.R. 207/2010.







#### ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico riconosce il diritto della Stazione Appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'Operatore Economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Operatore Economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Operatore Economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'Operatore Economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'Operatore Economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Operatore Economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

## ART. 12 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto l'Operatore Economico ha depositato la cauzione, costituita mediante fidejussione bancaria n. 03124/8200/00631242 del 22/06/2015, emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo di € 13.020,00 (tredicimilaventi/00), resa ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006 in favore della Stazione Appaltante.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, decorre dalla data di stipula del presente contratto e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

## ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito, dietro presentazione fattura, entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della stessa, previa dichiarazione di conformità del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'Operatore Economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge, nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione Appaltante.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.





#### ART. 14 - EMISSIONE FATTURA

L'Operatore Economico emetterà ed invierà fattura riportante:

a) intestazione:

Istituto di Struttura della Materia del CNR Via del Fosso del Cavaliere, 100 00133 Roma (Italia) P. IVA: 02118311006

P. IVA: 02118311006

- C.F.:80054330586 b) il CIG: 58838892CE;
- c) il CUU: FG8WHX;
- d) il riferimento al contratto (nº di protocollo e data) emesso dalla Stazione Appaltante;
- e) l'oggetto della fornitura;
- f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

## ART. 15 - OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'Operatore Economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.
  124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza" del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo" 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- delle norme del codice civile per quanto applicabili.

# ART. 16 – OSSERVAZIONE DI CONDIZIONI NORMATIVE CCNL E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Oltre a quanto previsto all'art. 15 del presente contratto, l'Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese fornitrici oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'Operatore Economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Inoltre, l'Operatore Economico è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti nonché a se stesso, ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

La Stazione Appaltante e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

L'Operatore Economico si impegna a sollevare la Stazione Appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione Appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura.

A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Operatore Economico risulta in possesso di polizza assicurativa n. 950N4900, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa dalla Compagnia Zurich Insurance plc.





# ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la natura propria della fornitura, non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

#### ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, legge italiana. La competenza arbitrale è esclusa.

#### ART. 20 - DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'Operatore Economico elegge il domicilio c/o Renishaw S.p.A. - Via dei Prati, 5 – 10044 - Pianezza (TO).

L'Operatore Economico ha obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Operatore Economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

# ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'Operatore Economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale ed eventuali adempimenti di legge secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

#### ART. 22 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano il presente contratto composto da 7 pagine e ventidue articoli.

Per RENISHAW S.P.A. (Dr. Roberto Rivetti)

Per ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

r. Igorenzo Awaldi)



Ai sensi dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'Operatore Economico dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati e, conseguentemente, di approvare tutte le condizioni nonché tutte le clausole del presente contratto dall'articolo 1 all'articolo 22.

Per RENISHAW S.PA. (Dr. Roberto Rivetti)

Roma, 2 4 LUG. 2015